

Inserisci le parole o gli estremi da ricercare

CERCA

PULISCI

?

Ti trovi in: [Home](#) [Ricerca](#) [D.M. 06/08/2021 premessa Perimetrazione provvisoria e ...](#) [Ricerca](#)[L. 29/07/2021, n. 108 Allegato - Modificazioni ...](#) [Ricerca](#) [D.L. 31/05/2021, n. 77 ART. 2 Cabina di regia ...](#) [Ricerca](#)[D.P.R. 15/04/2021 Art. 1. Attribuzione del titolo di ...](#) [Ricerca](#) [L. 28/12/2015, n. 221 Art. 68. Catalogo dei sussidi ...](#) [Ricerca](#)[D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 ART. 34 \(Norme tecniche, ...](#)

Torna ai risultati | ◀ Sfoglia Risultati | ◀ Sfoglia Documento | ▶ Vedi intero documento | Vigente ad una data

Salva Stampa

<b>Archivio</b>
Annota <input type="checkbox"/>
Archivia <input type="checkbox"/>
Leggi dopo <input type="checkbox"/>
<b>Documento</b>
Sommario
Classificazione
Previgenti
<b>Correlazioni</b>
Normativa Regionale (4)
Massime (1)
Dottrina (1)

**D.Lgs. 03/04/2006, n. 152**  
**Norme in materia ambientale.**  
**Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96.**

**ART. 34 (Norme tecniche, organizzative e integrative)** <sup>(304)</sup>

**In vigore dal 30 aprile 2021**

[1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o più regolamenti da emanarsi, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, ai sensi dell'[articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), il Governo, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, provvede alla modifica ed all'integrazione delle norme tecniche in materia di valutazione ambientale nel rispetto delle finalità, dei principi e delle disposizioni di cui al presente decreto. Resta ferma l'applicazione dell'[articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11](#), relativamente al recepimento di direttive comunitarie modificative delle modalità esecutive e di caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell'ordinamento nazionale. Resta ferma altresì, nelle more dell'emanazione delle norme tecniche di cui al presente comma, l'applicazione di quanto previsto dal [decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988](#). <sup>(305) (310)</sup> ]

[2. Al fine della predisposizione dei provvedimenti di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare acquisisce il parere delle associazioni ambientali munite di requisiti sostanziali omologhi a quelli previsti dall'[articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349](#). <sup>(310)</sup> ]

3. Il Governo, con apposita delibera del **Comitato interministeriale** per la **transizione ecologica**, su proposta del Ministro della transizione ecologica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome, ed acquisito il parere delle associazioni ambientali munite di requisiti sostanziali omologhi a quelli previsti dall'[articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349](#), provvede, con cadenza almeno triennale, all'aggiornamento della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile di cui alla [delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 2 agosto 2002](#). <sup>(309) (311)</sup>

4. Entro dodici mesi dalla delibera di aggiornamento della strategia nazionale di cui al comma 3, le regioni si dotano, attraverso adeguati processi informativi e partecipativi, senza oneri aggiuntivi a carico dei bilanci regionali, di una complessiva strategia di sviluppo sostenibile che sia coerente e definisca il contributo alla realizzazione degli obiettivi della strategia nazionale. Le strategie regionali indicano insieme al contributo della regione agli obiettivi nazionali, la strumentazione, le priorità, le azioni che si intendono intraprendere. In tale ambito le regioni assicurano unitarietà all'attività di pianificazione. Le regioni promuovono l'attività delle amministrazioni locali che, anche attraverso i processi di Agenda 21 locale, si dotano di strumenti strategici coerenti e capaci di portare un contributo alla realizzazione degli obiettivi della strategia regionale.

5. Le strategie di sviluppo sostenibile definiscono il quadro di riferimento per le valutazioni ambientali di cui al presente decreto. Dette strategie, definite coerentemente ai diversi livelli territoriali, attraverso la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni, in rappresentanza delle diverse istanze, assicurano la dissociazione fra la crescita economica ed il suo impatto sull'ambiente, il rispetto delle condizioni di stabilità ecologica, la salvaguardia della biodiversità ed il soddisfacimento dei requisiti sociali connessi allo sviluppo delle potenzialità individuali quali presupposti necessari per la crescita della competitività e dell'occupazione.

6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le regioni e le province autonome cooperano per assicurare assetti organizzativi, anche mediante la costituzione di apposite unità operative, senza aggravio per la finanza pubblica, e risorse atti a garantire le condizioni per lo svolgimento di funzioni finalizzate a:

- determinare, nell'ottica della strategia di sviluppo sostenibile, i requisiti per una piena integrazione della dimensione ambientale nella definizione e valutazione di politiche, piani, programmi e progetti;
- garantire le funzioni di orientamento, valutazione, sorveglianza e controllo nei processi decisionali della pubblica amministrazione;
- assicurare lo scambio e la condivisione di esperienze e contenuti tecnico-scientifici in materia di valutazione ambientale;
- favorire la promozione e diffusione della cultura della sostenibilità dell'integrazione ambientale;
- agevolare la partecipazione delle autorità interessate e del pubblico ai processi decisionali ed assicurare un'ampia diffusione delle informazioni ambientali.

7. Le norme tecniche assicurano la semplificazione delle procedure di valutazione. In particolare, assicurano che la valutazione ambientale strategica e la valutazione d'impatto ambientale si riferiscano al livello strategico pertinente analizzando la coerenza ed il contributo di piani, programmi e progetti alla realizzazione degli obiettivi e delle azioni di livello superiore. Il processo di valutazione nella sua interezza deve anche assicurare che piani, programmi e progetti riducano il flusso di materia ed energia che attraverso il sistema economico e la connessa produzione di rifiuti.

8. Il sistema di monitoraggio, effettuato anche avvalendosi delle Agenzie ambientali e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), garantisce la raccolta dei dati concernenti gli indicatori strutturali comunitari o altri appositamente scelti dall'autorità competente. <sup>(306)</sup>

9. Salvo quanto disposto dai commi 9-bis e 9-ter, le modifiche agli allegati alla parte seconda del presente decreto sono apportate con regolamenti da emanarsi, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, ai sensi dell'[articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. <sup>(307)</sup>

9-bis. L'elenco riportato nell'allegato IX, ove necessario, è modificato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza unificata istituita ai sensi del *decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*. Con le stesse modalità, possono essere introdotte modifiche all'allegato XII, anche per assicurare il coordinamento tra le procedure di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale e quelle in materia di valutazione d'impatto ambientale. <sup>(308)</sup>

9-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa comunicazione ai Ministri dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e delle politiche agricole, alimentari e forestali, si provvede al recepimento di direttive tecniche di modifica degli allegati VIII, X e XI e XII emanate dalla Commissione europea. <sup>(308)</sup>

---

(304) Articolo abrogato dall'*art. 4, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4*, nonché dall'*art. 36, comma 1* del presente decreto, come modificato dal predetto *D.Lgs. 4/2008*. Contestualmente all'abrogazione, il presente articolo è stato così sostituito dall'*art. 1, comma 3, del medesimo D.Lgs. 4/2008*, che ha sostituito l'intera Parte II.

Precedentemente, il presente articolo era inserito nella Parte II, Titolo III, Capo I del presente provvedimento.

(305) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 29, lett. a), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128*.

(306) Comma così sostituito dall'*art. 2, comma 29, lett. b), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128*.

(307) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 29, lett. c), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128*.

(308) Comma aggiunto dall'*art. 2, comma 29, lett. d), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128*.

(309) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 1, L. 28 dicembre 2015, n. 221* e, successivamente, dall'*art. 4, comma 1-bis, D.L. 1 marzo 2021, n. 22*, convertito, con modificazioni dalla *L. 22 aprile 2021, n. 55*.

(310) Comma abrogato dall'*art. 26, comma 1, lett. a), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104*. Vedi, anche, le disposizioni transitorie di cui all'*art. 23 del medesimo D.Lgs. n. 104/2017*.

(311) Vedi, anche, l'*art. 3, comma 2, L. 28 dicembre 2015, n. 221* e la *Direttiva 16 marzo 2018*.

Torna ai risultati | ◀ Sfoglia Risultati ▶ | ◀ Sfoglia Documento ▶ | Vedi intero documento | Salva | Stampa

[Chi Siamo](#) | [Presentazione](#) | [Contenuti](#) | [Credits](#) | [Catalogo](#) | [Lavora con noi](#) | [Disclaimer](#) | [Gestione cookie](#)

(©)Copyright 2021 Wolters Kluwer Italia Srl – Tutti i diritti riservati.

Sito ottimizzato per Microsoft Internet Explorer v. 8, Firefox v. 12, Chrome v. 20